



COMUNE DI FISCAGLIA

(Comune istituito il 01.01.2014 L. Regionale E.R. n.18/07.11.2013 mediante fusione dei Comuni di Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino)

Provincia di Ferrara

ALLEGATO 4 all'AVVISO - SCHEMA - CONVENZIONE

**CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI FISCAGLIA E L'ASSOCIAZIONE/ORGANIZZAZIONE
L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DI SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE IN PARTICOLARE LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SOCIALE RIVOLTO AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI FISCAGLIA
(DISABILI, MINORI E ANZIANI) PERIODO FEBBRAIO 2025 - DICEMBRE 2027 -
RINNOVABILE.**

Il giorno _____, con la presente scrittura privata, l'ente Comune di Fiscaglia (FE) con sede in Piazza XXV Aprile n. 8 Migliaro – C.F. P.IVA 01912970389 (di seguito solo Comune), qui rappresentato dal Responsabile del Settore AA.GG. Stefania Fortini, domiciliata ai fini della presente presso la sede comunale, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'ente (come da decreto del sindaco pro-tempore di incarico n. 7 del 01/07/2021),

e

l'Associazione senza scopo di lucro denominata _____
(di seguito solo Associazione) con sede in Via/Piazza _____,
codice fiscale _____,
nella persona del legale rappresentate Signor _____,
nato a _____ il _____
CF _____, il quale dichiara di agire in nome, per
conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

Premesso che:

- nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e, come tale, è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali che devono essere valorizzate giacché l'art. 18 della Costituzione recita, che "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare";
- il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico che si pone come suppletivo rispetto all'iniziativa dei privati, nel senso che l'intervento pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela;

- la Norma costituzionale (art. 118, quarto comma) prevede che *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*, evidenziato che il principio di sussidiarietà orizzontale si atteggia quale criterio propulsivo in coerenza al quale deve svilupparsi, nell'ambito della società civile, il rapporto tra pubblico e privato anche nella realizzazione delle finalità di interesse collettivo. Ciò trova riscontro in una visione secondo cui lo Stato e ogni altra autorità pubblica proteggono e realizzano lo sviluppo della società civile partendo dal basso, dal rispetto e dalla valorizzazione delle energie individuali, dal modo in cui coloro che ne fanno parte liberamente interpretano i bisogni collettivi emergenti dal sociale e si impegnano direttamente per la realizzazione di quelle che sono avvertite come utilità collettive, come esigenze proprie della comunità di cui fanno parte;
- il Testo Unico sugli Enti Locali (d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 3, quinto comma, e ss.mm.ii.) prevede che *“i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;

Considerato che:

- Dal 3 agosto 2017 è in vigore *“Codice del Terzo settore”* approvato col D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, così come modificato ed integrato dal correttivo di cui al D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105;
- Il suddetto Codice ha abrogato la precedente legge n. 266 dell'11 agosto 1991, la *“Legge quadro sul volontariato”*;

Rilevato che l'art. 55 e l'art.56 del D.Lgs. 3 luglio 2017 e smi, n. 117, prevedono che:

Art. 55. Coinvolgimento del Terzo settore

“1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all'articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

Art. 56. Convenzioni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

3. *L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.*

3-bis. *Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*

4. *Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.*

Preso atto che:

- il D.lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore" riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e la pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- la Legge Regionale Emilia-Romagna n.12 del 21.02.2005 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato", ai sensi dell'art.1 "Riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale";
- analoga disciplina è contemplata per le organizzazioni di promozione sociale di cui alla L.R. Emilia Romagna n. 34 del 09.12.2002 e ss.mm.ii;
- la deliberazione di Giunta Regionale 20/12/2017, n. 2153 fornisce indicazioni operative per la gestione della fase transitoria dei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale nelle more della piena operatività del Registro Unico di cui al D.Lgs. 117/2017;

Atteso che, in particolare, l'art. 56 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *"convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"*;

Rilevato, altresì, che ai sensi del succitato art. 56, comma tre, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 si prevede inoltre che *"L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime"*;

Viste le sentenze della Corte di Giustizia Europea nelle cause C-113/13 e C-50/14 relative alle convenzioni a rimborso italiane, con cui la Corte di Giustizia ha sancito la legittimità delle stesse, a condizione che le associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli di solidarietà sociale, che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime, e che non procurino alcun profitto ai loro membri, precisando che l'attività delle associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento. Relativamente al rimborso dei costi, secondo la CGE occorre vegliare a che nessuno scopo di lucro, nemmeno indiretto, possa essere perseguito sotto la copertura di un'attività di volontariato, e altresì a che il volontario possa farsi rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse;

Dato atto che:

- sulla scorta delle condizioni individuate dalla Corte di Giustizia, le convenzioni a rimborso stipulate tra pubbliche amministrazioni e organismi del terzo settore costituiscono uno strumento di collaborazione non configurabile come contratto di appalto, ma espressione del dovere di solidarietà sociale richiamato anche dalla Corte di Giustizia europea, rappresentando l'impegno da parte dell'ente pubblico e dell'organismo del terzo settore, accomunati dalle stesse finalità di solidarietà nell'attuazione di un'attività di pubblico interesse;
- sulla scorta della giurisprudenza europea e italiana, il Codice del terzo settore ha fissato gli elementi costitutivi delle convenzioni a rimborso, che le differenziano radicalmente dagli appalti di servizi e che possono essere così riassunti:
- apporto prevalente e determinante dei volontari nello svolgimento delle attività;
- divieto di retribuire i volontari, se non a titolo di mero rimborso per le spese sostenute e documentate, alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione di volontariato. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario;
- impiego di lavoratori, nella misura necessaria a qualificare o specializzare l'attività. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
- contenuto e modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici;
- condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge;
- durata del rapporto convenzionale;

- copertura assicurativa dei volontari, i cui oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica;
- modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti;
- modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Richiamato l'art. 71 "Locali utilizzati" del menzionato D.Lgs.117 del 03/07/2017;

Considerato, infine, che:

- il comma 3 dell'articolo 56 del D.lgs n.117/2017 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Comune di Fiscaglia, uno specifico "Avviso pubblico" per acquisire manifestazioni di interesse per **l'organizzazione e gestione di servizi di utilità sociale in particolare la gestione del servizio di trasporto sociale rivolto ai cittadini residenti nel comune di Fiscaglia** per il periodo gennaio 2025-dicembre 2027, con possibilità di rinnovo di anni 3 2028/2030.
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l'Associazione non lucrativa denominata _____ per lo svolgimento del servizio descritto all'articolo 7 della presente;
- l'Associazione è iscritta nel registro della Regione _____ dal _____;
- lo schema della presente è stato approvato con determina n. _____ del _____;

Tanto richiamato e premesso, Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Richiami e premesse

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

Articolo 2 - Oggetto

Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nel progetto risultante quale esito della fase di co-progettazione ed approvato con determinazione dirigenziale di conclusione del procedimento (riportato nell'ALLEGATO 1).

L'Ente del Terzo Settore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività e gli interventi co-progettati siano svolti con le modalità convenute e per il periodo concordato, nel rispetto delle eventuali modifiche apportate nel corso del rapporto convenzionale, per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito di collaborazione che informa il percorso di co-progettazione.

L'Associazione si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio del Comune di Fiscaglia ad utilizzare i propri soci volontari e prioritariamente quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'attività.

Nel rispetto delle finalità del volontariato, si specifica che l'impegno dei volontari non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere indispensabile per garantire la normale attività delle istituzioni e dei servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale, ma costituisce un complemento o un arricchimento di tali attività tramite l'apporto del patrimonio di esperienza degli stessi.

Articolo 3 – Finalità Co-progettazione

Scopo del convenzionamento è quello di combattere i processi di emarginazione sociale promuovendo e sviluppando l'autogestione di servizi e della solidarietà, tramite l'attività di volontariato, per tendere alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono un libero e consapevole uso dei servizi da parte di tutti i cittadini. L'obiettivo principale è l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione e alla fruizione dei servizi presenti sul territorio, promuovendo le diverse attività sostenute dall'ente pubblico inteso come bene comune. A tal fine l'Amministrazione intende promuovere una serie di attività di supporto per servizi di utilità sociale rivolti ai cittadini, in modo da contribuire alla promozione dei rapporti interpersonali e alla partecipazione alla vita sociale dei soggetti residenti nel territorio Comunale, riducendone perciò il rischio di esclusione ed isolamento.

Il Comune, in particolare, intende realizzare, nell'ambito dei interventi messi in atto dai Servizi Sociali, l'attività di trasporto sociale per garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali mezzi di trasporto pubblico nonché il trasporto di disabili e anziani non autosufficienti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione delle consultazioni elettorali.

Articolo 4 – Ambito di attività

Il comune di Fiscaglia e _____, daranno attuazione ad un percorso di co-progettazione e gestione del servizio di Trasporto Sociale che possa essere in grado di rispondere sinteticamente ai seguenti bisogni:

- combattere i processi di emarginazione sociale promuovendo e sviluppando l'autogestione di servizi e della solidarietà, tramite l'attività di volontariato, per giungere alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono un libero e consapevole uso dei servizi da parte di tutti i cittadini. L'obiettivo principale è l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione e alla fruizione dei servizi presenti sul territorio, promuovendo le diverse attività sostenute dall'ente pubblico inteso come bene comune. A tal fine l'Amministrazione intende promuovere una serie di attività di supporto per servizi di utilità sociale rivolti ai cittadini, in modo da contribuire alla promozione dei rapporti interpersonali e alla partecipazione alla vita sociale dei soggetti residenti nel territorio Comunale, riducendone perciò il rischio di esclusione ed isolamento;
- realizzare, nell'ambito dei Servizi Sociali a favore dei soggetti fragili (persone ultrasessantacinquenni, disabili ovvero in carico ai servizi specializzati (SIMAP-SERD-ASP), l'attività di trasporto sociale per garantire la frequenza presso le strutture sanitarie pubbliche, private convenzionate con il SSN ambulatoriali od ospedaliere della Provincia;

- trasporto di disabili e anziani non autosufficienti per consentire l'esercizio del diritto di voto in occasione delle consultazioni elettorali;

Articolo 5 – Durata

Il Comune si avvale dell'Associazione, cui è affidato il servizio, con decorrenza dal .02.2025 e scadenza il 31.12.2027 con possibilità di rinnovo .

Articolo 6 – Continuità nella realizzazione delle attività e verifiche

L'Associazione si impegna a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione, in stretta correlazione con i Servizi Sociali ed Assistenziali.

L'Associazione si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'Ente pubblico è tenuto a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

A cadenza trimestrale l'Associazione dovrà presentare relazione sintetica sull'andamento del servizio.

Il referente dei Servizi Sociali ed Assistenziali potrà verificare i risultati del progetto attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con referenti dell'Associazioni o con i fruitori.

Articolo 7 – Volontari utilizzati

Per la prestazione delle attività convenzionate l'Associazione mette a disposizione i propri volontari, come da progetto frutto della co-progettazione.

I volontari svolgono le attività di cui alla presente convenzione nel rispetto dei diritti, della dignità e delle opzioni degli utenti e dei fruitori nonché con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

L'Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività di servizio o delle prestazioni specifiche.

L'Associazione garantisce la riqualificazione e l'aggiornamento dei volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

L'Associazione/Ente dovrà provvedere all'adeguata informazione, formazione, addestramento e aggiornamento del personale/volontari addetti alle attività in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli Artt. n. 36 e n. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Gli obblighi formativi si estendono alla prevenzione incendi ed al primo soccorso, comprovata da appositi attestati, ed adeguati ad tipo di attività espletata.

L'Associazione/Ente è responsabile nei confronti del Comune della verifica puntuale per tutto il personale impiegato in attività che prevedono rapporti con minori del possesso dell'attestazione di cui al decreto antipedofilia Art. 25/bis del D.P.R. 313/2002 come introdotto dall'Art. 2, c. 1, del D. Lgs. n. 39/2014.

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" come disposto dall'art. 17 del Codice del Terzo settore e nello specifico al comma 2 viene specificato come "Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà" i rimborsi al volontario che opera nell'associazione può essere effettuate secondo quanto disposto dal comma 4 del medesimo codice, che sancisce come "Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Maggio 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

Articolo 8 – Automezzi – Comodato d'uso gratuito

Verranno affidati all'Organizzazione/Associazione n. 2 automezzi di proprietà dell'Ente modelli Renault Trafic CT423LV e Fiat Doblò DZ393AL in comodato d'uso gratuito per l'intera durata della convenzione.

L'Organizzazione/Associazione può servirsi degli automezzi per il trasporto e per le finalità riportate nel presente avviso, custodendo e conservando il bene con la "diligenza del buon padre di famiglia".

I mezzi dovranno essere restituiti all'Ente alla scadenza della presente convenzione, se però durante il termine convenuto o prima che l'associazione abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene una urgente ed imprevedibile necessità, il Comune può esigere la restituzione, salvo congruo preavviso.

La polizza assicurativa stipulata dal comodante per i suddetti automezzi prevede la clausola di guida libera, tuttavia, qualora si verifichi un sinistro per colpa del conducente (comodatario) l'Associazione sarà obbligata a risarcire il comodante per i danni causati all'automezzo/agli automezzi condotto dal personale dell'Organizzazione/Associazione

L'Organizzazione/Associazione risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati durante l'utilizzo dei beni, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune, salvo gli interventi a favore dell'Associazione da parte di società assicuratrici.

L'Organizzazione/Associazione ha l'obbligo di segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i fatti e vertenze che possono impedire il regolare utilizzo dei autoveicoli concessi in comodato. L'autista volontario dovrà essere munito di idonea autorizzazione alla guida, in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi vigenti. La parte comodataria risponderà in proprio per eventuali infrazioni commesse dall'utilizzatore degli automezzi, in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale

Articolo 9 – Rimborsi erogati dal Comune

Mensilmente (entro il giorno 20) l'Associazione dovrà presentare la richiesta di rimborso con la specifica delle spese effettivamente sostenute, distintamente per ogni attività di volontariato

svolta. A titolo esemplificativo le spese oggetto di rimborso relativo al servizio di trasporto sociale richiesto, dietro presentazione dei documenti giustificativi della spesa, sono: carburante e affini, revisione, manutenzione e revisione automezzi esclusivamente impiegati per detto servizio, oneri relativi alla copertura assicurativa (quota parte), spese telefoniche (quota parte), spese vestiario/lavanderia (quota parte) etc..

Si sottolinea che i rimborsi devono essere relativi alle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività oggetto della convenzione in argomento. E' ammesso ai sensi dell'art.56 comma 4 del Codice anche un rimborso di costi indiretti, determinato limitatamente "alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione", con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

L'erogazione del contributo da parte del Comune viene disposto entro 30 giorni dalla presentazione al Comune stesso di un rendiconto analitico trimestrale debitamente firmato dal legale rappresentante sotto forma di autodichiarazione. La documentazione giustificativa delle spese sarà conservata presso la sede dell'Associazione ed esibita su richiesta del Comune.

La somma massima messa a disposizione dal Comune quale rimborso delle spese sostenute dall'associazione è pari a € 17.000,00 annui per un totale di € 51.000 per tutta la durata della convenzione (36 mesi).

Il Comune di Fiscaglia si riserva però, entro dodici mesi dal ricevimento di ciascun rendiconto, di procedere alla verifica della relativa documentazione e, se dovesse emergere che l'entità del contributo riconosciuto non corrisponde ai costi sostenuti per l'attività resa, i competenti uffici provvederanno alla rideterminazione dell'entità del contributo stesso e alla eventuale richiesta di restituzione delle somme che dovessero risultare come non dovute.

Il Comune si riserva la possibilità di riconoscere ulteriori contributi a copertura di spese per attività supplementari strettamente correlati al progetto co-promosso che dovessero subentrare nel corso della sua realizzazione.

L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese né può essere accordato per la copertura di eventuali disavanzi di gestione.

Articolo 10 - Ulteriori precisazioni

Le attività oggetto della Convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel corso della durata della convenzione l'andamento delle attività con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscano il corretto espletamento del servizio, o per sopravvenute motivazioni di interesse generale.

L'Associazione in sede di convenzionamento ed in corso di validità dello stesso dovrà presentare e tenere l'Amministrazione aggiornata in merito:

- all'adozione di delibere sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso;
- sull'elenco volontari coinvolti nelle varie attività;
- sull'elenco mezzi messi a disposizione per le attività;
- sul nominativo/i del/i referente/i per ogni tipologia di attività;

L'Associazione si impegna a rispettare quanto dichiarato nella manifestazione di interesse, che si allega alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

Articolo 11 - Controlli

Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni presso gli utenti o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità del servizio.

Articolo 12 - Responsabilità

L'Associazione è unica e solo responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

L'Associazione si assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che fossero procurati all'interno dei locali messi a disposizione con la presente convenzione, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in merito. A tal fine l'Associazione ha stipulato apposita polizza assicurativa All Risks a copertura di detto rischio rilasciata da _____ - Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da _____ - Agenzia di _____, numero _____ in data _____, scadenza _____.

Gli oneri delle suddette polizze, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017, possono essere rendicontate in quota parte al Comune che provvederà al rimborso secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

Articolo 13 - Osservanza del codice di comportamento

L'associazione si impegna ad osservare per quanto compatibile il Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Fiscaglia e vigente reperibile sul sito web: www.comune.fiscaglia.fe.it sezione "Amministrazione trasparente".

L'Associazione inoltre dovrà attenersi personalmente e tramite il proprio personale ed i propri volontari, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Fiscaglia vigente presso l'ente e ricevuto in copia all'atto della stipula della presente convenzione.

In particolare l'Associazione dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta sanciti dal suddetto codice di comportamento all'art. 3 - "Principi generali", all'art. 4 - "Regali, compensi e altre utilità", all'art. 8 - "Prevenzione della corruzione", all'art. 10 - "Comportamento nei rapporti privati" ed all'art. 14 - "Contratti ed altri atti negoziali", interpretando opportunamente gli articoli 8 e 14 dalla prospettiva dell'Associazione. A tal proposito, a norma dell'art. 1456 c.c., rubricato "Clausola risolutiva espressa", le Parti, come sopra rappresentate, convengono che la presente convenzione si intende automaticamente risolta qualora ricorrano violazioni da parte dell'affidatario degli obblighi

contenuti nell'art. 3 - "Principi generali", nell'art. 4 - "Regali, compensi e altre utilità", nell'art. 8 - "Prevenzione della corruzione", nell'art. 10 - "Comportamento nei rapporti privati" e nell'art. 14 - "Contratti ed altri atti negoziali" del citato Codice di comportamento adottato dal Comune di Fiscaglia.

Articolo 14 - Controversie

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La convenzione in oggetto non rientra nella disciplina di cui alla legge n.136/2010, in quanto prevede il riconoscimento all'associazione di volontariato di un rimborso spese non forfettario, bensì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta dai volontari, ai sensi del precedente art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari FAQ ANAC - Aggiornato al 21 maggio 2014).

Articolo 16 - Garanzia e riservatezza dei dati a norma regolamento UE 679/2016

E' fatto obbligo all'affidatario di garantire massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina prevista dal Regolamento UE 679/2016.

L'affidatario assume il ruolo di Responsabile esterno del Trattamento dei dati, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento UE 679/2016, garantendo diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento e, in generale, dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali ed impegnandosi a procedere al trattamento degli stessi attenendosi alla normativa, nonché a tutte le istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento dei dati.

Articolo 17 - Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Articolo 18 - Spese contrattuali

Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico dell'Associazione _____.

Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Comune ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà, la approvano e confermano in ogni paragrafo e articolo e, pertanto, la sottoscrivono digitalmente.

Data, _____

Il Comune di Fiscaglia _____

L'Associazione _____